



# Comune di Morciano di Leuca

## PROVINCIA DI LECCE

### **COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Numero 12 del 06/08/2020**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno 2020 il giorno 6 del mese di agosto alle ore 17:20, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione, nelle persone dei sigg.

		P	A
1	RICCHIUTI Lorenzo	Si	
2	VOLPE Francesco	Si	
3	MAGGIORE Stefano		Si
4	COLELLA Walter	Si	
5	QUARANTA Alessandro	Si	
6	QUARANTA Erica		Si
7	OTTOBRE Maria Rosaria	Si	

		P	A
8	QUARANTA Giovanni	Si	
9	COPPOLA Diego Gabriele	Si	
10	ZICHELLA Carmen	Si	
11	SERRA Valentina	Si	
12	MILO Alfredo	Si	
13	RUGGERI Christian Paolo		Si

Partecipa il segretario generale Dott. Davide BISANTI.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

#### **Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267**

REGOLARITA' TECNICA  
Parere Favorevole.

Addi, 03/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa Consiglia MURA

REGOLARITA' CONTABILE  
Parere Favorevole.

Addi, 03/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dott. ssa Consiglia MURA

Il Sindaco introduce il 2° punto all'o.d.g. “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA”;

alle ore 17,23 entra in aula il Consigliere Ruggeri;

alle ore 17,26 entra in aula il Consigliere Quaranta Erica;

risultano presenti dodici Consiglieri;

uditi gli interventi che si allegano;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

ATTESO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

CONSIDERATO, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.;

VERIFICATO, in particolare, che viene fornita la facoltà di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le"*

*disposizioni di legge vigenti”;*

VISTI:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svincolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il regolamento per l'applicazione della “nuova” IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, iscritto all'odg del medesimo consiglio comunale di approvazione del presente regolamento;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Acquisito il parere del revisore dei conti sul regolamento che disciplina la nuova Imu;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

con dodici voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano dai dodici Consiglieri presenti e votanti,

**D E L I B E R A**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, come riportato nel testo di regolamento allegato al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;

Inoltre, con apposita votazione unanime e separata,

**il CONSIGLIO COMUNALE**

**D E L I B E R A**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

## COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

### CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 AGOSTO 2020

#### PUNTO 2 O.D.G.

#### APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

SINDACO – Questo argomento premetto che è stato portato in commissione; ci siamo visti, ne abbiamo discusso insieme. Anche per questo ringrazio i rappresentanti dell'opposizione che si fanno trovare disponibili anche quando viene convocata con poco preavviso.

Diciamo che andiamo ad approvare questo Regolamento, è un adempimento di natura tecnica. Infatti ho chiesto la presenza della dirigenza, della dottoressa Consiglia Mura, ma avevo chiesto anche a Sandrino di poter relazionare in merito a questo regolamento, che comunque anche in commissione con il consigliere Zichella abbiamo potuto apprendere che non ci sono delle grosse differenze.

Quindi chiedo al consigliere Quaranta Alessandro di prendere la parola.

CONSIGLIERE QUARANTA A. - Buonasera a tutti. Per quanto riguarda la Legge di bilancio del 2020, praticamente la Legge 27 dicembre 2019 la numero 160, ha abolito dal 1 gennaio di quest'anno l'imposta Unica Comunale, cioè la IUC, fatta eccezione per la Tari, che sostituita dalla nuova imposta che unifica, praticamente, IMU + Tasi. L'obiettivo è stato quello di semplificare l'insieme delle tue tasse, che fino allo scorso anno erano divise in due tributi, dalle regole più o meno identiche. Inoltre la nuova IMU mantiene l'esenzione prevista già per l'IMU e per la Tasi in riferimento l'abitazione principale, alla prima casa, definita quale abitazione principale. L'unica cosa che cancella la nuova IMU è l'esenzione prevista per i titolari di pensione estera iscritti all'Aire; questi purtroppo dal 2020 sono obbligati a pagare la tassa sulla casa.

Nessuna modifica invece per quanto riguarda le scadenze, sono rimaste inalterate anche per la nuova IMU, che si paga sia il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.

Come dicevo, la nuova IMU fonda le tue tasse, IMU e Tasi, sulla casa senza modifiche al gettito atteso e, in sostanza, senza alcuna diminuzione dell'importo dovuto dai contribuenti.

Vediamo ora chi paga la tassa unica e quali sono i soggetti obbligati e le eventuali esenzioni.

I soggetti passivi della nuova IMU sono i titolari di diritto di proprietà, altro diritto reale di godimento, il concessionario di aree demaniali, il locatario di immobili in leasing. La nuova IMU viene applicata a: fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Non paga nulla invece il possessore di un solo immobile adibito ad abitazione principale, abbiamo detto, definita come la sede anagrafica del contribuente e dei propri familiari.

Inoltre l'esenzione si applica anche alle pertinenze di categorie catastali C2, C6 e C7, per esempio quali depositi, box... Queste qua, insieme all'abitazione principale, non pagano l'IMU.

Sono inoltre esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo professionale, gli IAP chiamati. Come pure non pagano nulla i proprietari di terreni agricoli che sono situati in zone montane e di collina.

Anche per il 2020 purtroppo resta la disciplina di sfavore per le azioni previste, adibite a residenza principale per le abitazioni di lusso, quelle praticamente accatastate con la categoria A1, A8 ed A9.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni previste è confermata alla riduzione del 50% per la casa concessa in comodato d'uso gratuito tra genitori e figli; fatta eccezione sempre per gli immobili di lusso, categoria A1, A8 ed A9; come la stessa agevolazione si applica anche per gli immobili inagibili ed inabitabili.

Inoltre per quanto riguarda il calo di aliquote per il calcolo dell'IMU, sono state riformate dalla legge di bilancio e precisamente l'aliquota base viene fissata al 8,6 per 1000 ed i Comuni avranno il potere di poterla aumentare fino ad un massimo di 2 punti; quindi arrivando al limite del 10,6 per 1000. Inoltre

prevede ulteriori aliquote, sempre la Legge di bilancio, che sono dello 0,1% per fabbricati rurali strumentali, lo 0,1% sempre per gli immobili merce non locati dalle imprese di costruzioni; cioè praticamente c'è un'impresa costruisce 10 appartamenti e non vengono locati, anche l'impresa deve pagare su degli immobili l'imposta, in questo caso del 2 per mille, in sostanza. Lo 0,76 % per i terreni agricoli e lo stesso discorso 0,76% oppure 7,6 per mille per i fabbricati di categoria D.

L'aliquota invece per quanto riguarda le abitazioni di lusso, quelle con categoria catastale A1, A8 es A9 è prevista del 5 x 1000, con un aumento che si potrebbe eventualmente fare dell'1 per mille.

Però la novità di questa Legge di bilancio prevede in questo caso che i Comuni possono addirittura completamente, tramite delibera consiliare, azzerare l'aliquota dell'IMU relativa alle abitazioni sempre come abitazione principale per le abitazioni di lusso. Questo è tutto per quanto riguarda la nuova IMU che verrà applicata da quest'anno.

SINDACO – Grazie al consigliere Quaranta. Quindi diciamo che l'unica differenza è che le case per quelli iscritti Aire, che prima potevano essere considerate prima casa, da quest'anno invece dovranno pagare anche loro l'IMU come seconda casa.

Chiedo alla dottoressa Mura se vuole aggiungere qualcosa in merito. ... No. E quindi chiedo ai consiglieri se vogliono fare delle considerazioni.

Prego, consigliere Milo Alfredo.

CONSIGLIERE MILO - Volevo sapere: se uno comunque risiede in Svizzera, cioè sta in Svizzera e comunque lui è in affitto in Svizzera, qui risulta sempre come prima casa? Con l'IMU come si comporta?

SINDACO – Da quest'anno non cambia niente perché comunque dovrà pagare l'IMU se ha una casa qui.

CONSIGLIERE MILO – Anche se è in Svizzera, se ha una casa qui...

DOTTORESSA MURA – (Fuori microfono)

SINDACO – Qui è una Legge dello Stato, non è una scelta. Non è una disposizione nessuna del Comune, ma lo prevede la Legge di stabilità.

Io passerei a votazione. Chi è favorevole?

#### VOTAZIONE UNANIMITÀ DEI PRESENTI

SINDACO – Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole?

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

**LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO**

IL PRESIDENTE  
f.to Dott. Lorenzo RICCHIUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Davide BISANTI

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 25/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
- ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);
- al collegio dei Revisori dei Conti;
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

Morciano, li 25/08/2020.  
N.878 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Davide BISANTI

---

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

Morciano, li 25/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Davide BISANTI

---